



COMUNE DI NORBELLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

**N°122
DEL 06.12.2017**

OGGETTO:	Esecutore Amministrativo - Cat. B3 - Estensione temporanea rapporto di lavoro da orario part-time 24 ore a part-time 32 ore. Atto di indirizzo. -
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno *Duemiladiciassette*, il giorno *sei*, del mese di dicembre, alle ore **11.00**, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, presieduta dal *Dott. Matteo Manca*, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

		Presenti	Assenti
<i>Angioni Giacomo</i>	Vicesindaco	x	
<i>Carboni Simone</i>	Assessore	x	
<i>Carta Andrea</i>	Assessore	x	
<i>Medde Fabiana</i>	Assessore	x	
		4	

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, *Dott.ssa Serena Copersino*, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-dal 14.11.2017 l'istruttore addetto ai servizi demografici (Anagrafe, Stato civile, Censimenti, Polizia mortuaria e cimiteri) ed elettorali è assente dal servizio e che tale assenza si protrarrà presumibilmente fino al 30.06.2018;

-trattasi di una decisione non derivante da scelte autonome dell'ente, ma adottata dal dipendente nell'esercizio di diritti previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva che gli garantiscono il diritto alla conservazione del posto, che pertanto non può essere coperto con una nuova assunzione;

-le competenze di cui sopra sono demandate per legge al Sindaco quale Ufficiale di Governo, il quale può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei;

-gli ultimi decenni hanno visto in Italia un progressivo evolversi dell'assetto sociale ed economico (incremento dell'immigrazione, mobilità delle persone da un paese all'altro ecc,) costringendo il legislatore ad adeguare le normative a una realtà in continuo cambiamento;

-proprio il settore dei servizi demografici è stato quello maggiormente investito dai progetti di innovazione tecnologica: da un concetto burocratico di adempimento come corretta registrazione della popolazione residente e corretta tenuta dei registri di stato civile si passa a un'attività in cui l'operatore demografico deve esplicitare una specifica professionalità, andando incontro a sempre maggiori responsabilità;

-si pone, dunque, l'esigenza di assicurare servizi essenziali, indifferibili ed indisponibili, in quanto, svolgendo la fondamentale attività per conto dello Stato, i servizi demografici assolvono la funzione di interlocutori privilegiati della popolazione di cui tutelano i diritti fondamentali garantiti costituzionalmente, mediante adeguata sostituzione del dipendente addetto, assente con diritto alla conservazione del posto;

Dato atto che nello stesso ufficio, con mansioni diverse, opera un Esecutore Amministrativo - Cat. B3 "*part time*" 24 ore settimanali, che spesso interagisce con lo stesso Responsabile;

Ritenuto opportuno, al fine di rispettare al contempo gli obblighi di matrice contrattuale nei confronti del dipendente assente e quelli incumbenti ex lege relativamente ai servizi demografici ed elettorali, come evidenziato in premessa, adottando una formula organizzatoria che consenta l'estensione temporanea **del rapporto di lavoro da orario part-time 24 ore a part-time 32 ore, previa acquisizione del consenso del dipendente;**

Richiamati:

- l'art. 91, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, devono procedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.*";
- l'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 35, del citato D. Lgs. n. 150/2009, il quale dispone che *il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;*
- l'art. 16, del D. Lgs. n. 165/2001, comma 1 lett. a-bis), introdotto dall'art. 38, del D. Lgs. n. 150/2009, il quale prevede che i dirigenti degli uffici propongono le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio, cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui al citato art. 6, comma 4-bis;

Visto l'art. 31, comma 1, della L. 24.12.2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013) con il quale sono state estese ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti le regole in materia di personale per gli Enti soggetti al Patto di stabilità interno, secondo la disciplina prevista dall'art. 31, della citata L. n. 183/2011;

Richiamata la L. 27.12.2006 n. 296, legge finanziaria 2007 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- l'art. 1, comma 557, il quale impone l'obbligo agli enti soggetti a patto di stabilità di contenere la spesa di personale;
- l'art. 1, comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del sopra richiamato comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, ovvero quello relativo al triennio 2011-2013;

Richiamato l'art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai rapporti di stabilizzazione in atto;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare:

- il 1° periodo, il quale stabilisce che, negli anni 2014 e 2015, gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Il turn over è esteso all'80% negli anni 2016-2017 ed al 100%, a decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della disciplina sulla riduzione della spesa per il personale, come definita dai commi 557, 557-bis e 557-ter della L. n. 296/2006;
- il 3° periodo, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il 4° periodo, con il quale è stato abrogato l'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale statuiva il divieto per gli enti, nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Visto l'art. 11, comma 4-bis del citato D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni flessibili (obbligo di contenere la spesa entro il limite del 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui al comma 557, dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.. Resta fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Atteso che il programma triennale del fabbisogno di personale, deve assumere quale riferimento essenziale la dotazione organica, come ridefinita da ultimo con Del. G.C. n. 27, del 02/03/2011, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Del. G.C. n. 7, del 16/01/2017, recante: *"Programmazione fabbisogno del personale. Triennio 2017/2019"*;

Dato atto che con il citato provvedimento si stabiliva che l'atto deliberativo avrebbe potuto essere modificato qualora, previo parere dei Responsabili dei Settori e del Segretario Comunale, la Giunta Comunale effettui valutazioni diverse sul fabbisogno di personale, da assumere o a seguito di un eventuale variazione della dotazione organica o di modifiche derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale;

Riscontrato che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

-ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;

-ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016, come risulta dall'attestazione a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria trasmessa con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31.03.2016 e il bilancio di previsione 2017-2019 è improntato al medesimo risultato;

-la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2017 è stata inferiore alla spesa dell'anno 2016 e a quella media del triennio 2011/2013;

-ha approvato il Piano triennale 2016/2018, di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 49 del 04.05.2016;

-ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, comma 2, lett.c., D.L. n. 66/2014);

-ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed il rendiconto di gestione 2017, ed ha provveduto all'invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dall'approvazione (articolo 9, comma 1 quinquies, del DL 113/2016);

-come attestato dal Responsabile dell'Area Finanziaria contestualmente all'apposizione del parere di regolarità contabile con la firma in calce al presente atto;

Ravvisata pertanto la necessità di sopperire all'assenza del dipendente addetto al Servizio anagrafe e stato civile, mediante l'estensione all'Esecutore Amministrativo - Cat. B3, dell'orario da tempo *"part time"* 24 ore settimanali, a tempo *"part time"* 32 ore settimanali, con decorrenza 11 dicembre 2017;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo, attestante la regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare il presente atto di indirizzo richiedendo la disponibilità alla Sig.ra Piras Maria Franca, Esecutore Amministrativo - Cat. B3, alla modifica temporanea del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già in atto con la stessa, trasformandolo dal regime di part-time 24 ore settimanali a quello di part-time 32 ore settimanali, a decorrere dall'11dicembre 2017 e fino al rientro del Responsabile del Servizio Anagrafe e Stato Civile;
2. di modificare temporaneamente, per i motivi espressi in premessa, la dotazione organica allegata alla deliberazione della Giunta comunale . n. 7, del 16/01/2017, sostituendo per la durata, di cui trattasi, il posto di "Esecutore Amministrativo - Cat. B3 - part time 18 ore settimanali" con "Esecutore Amministrativo - Cat. B3 - full time 32 ore settimanali";
3. di dare mandato all'Ufficio Personale e all'Ufficio Amministrativo l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
4. di dare atto che la maggiore spesa presunta di € 1.500,00 troverà imputazione al capitolo n. 10120101 del Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

ATTESTA LA REGOLARITA' **TECNICA** DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra*

ATTESTA LA REGOLARITA' **CONTABILE** DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° _____.

Norbello, li 20 dicembre 2017

*Il Segretario Comunale
Dott.sa Serena Copersino*

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello li 20/12/2017

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino*

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Norbello li 20 dicembre 2017

*Il Responsabile del settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra*